

ORIGINALE

"A"

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia Regionale di Trapani

Regolamento per la concessione del patrocinio
e dei contributi o benefici economici
ad Associazioni e/o soggetti pubblici.

adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 20.08.2012

INDICE

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Interventi del Comune
- Articolo 3 Contributi ordinari e straordinari
- Articolo 4 Soggetti beneficiari
- Articolo 5 Settori di intervento
- Articolo 6 Altri interventi di carattere straordinario

Capo II – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Articolo 7 Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria
- Articolo 8 Procedura di concessione dei contributi ordinari – Assegnazione
- Articolo 9 Procedura di richiesta dei contributi straordinari
- Articolo 10 Procedura di concessione dei contributi straordinari – Assegnazione
- Articolo 11 Rendicontazione
- Articolo 12 Concessione temporanea di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Articolo 13 Esclusioni

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 14 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Articolo 15 Rapporti e responsabilità – Esclusioni
- Articolo 16 Patrocinio
- Articolo 17 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Articolo 18 Entrata in vigore
- Articolo 19 Abrogazioni di norme regolamentari

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
 - a) assegnazione di contributi finanziari;
 - b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
 - d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3 Contributi ordinari e straordinari

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi **ordinari** si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 7 e 8.

Per contributi **straordinari** si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 9 e 10.

Art. 4 Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Campobello di Mazara o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune che agiscono quali:

- a) enti pubblici;

- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c) associazioni non riconosciute e comitati;
- d) soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il patrocinio dal Comune di Campobello di Mazara.

Art. 5 **Settori di intervento**

1. Comune di Campobello di Mazara, per le finalità di cui all'articolo 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a) sociale;
 - b) culturale e dei beni artistici e storici;
 - c) istruzione;
 - d) sportivo e ricreativo;
 - e) turistico;
 - f) ambientale;
 - g) dello sviluppo economico e del lavoro;
 - h) della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con **esclusione**, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 6 **Altri interventi di carattere straordinario**

La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune **la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario**, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Capo II – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENFICI ECONOMICI

Art. 7 **Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria**

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda entro il 31 marzo di ogni anno. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso e dei progetti;
- c) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
- d) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
- e) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (articolo 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981, n. 659);
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 241/1990;
- i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 8

Procedura di concessione dei contributi ordinari - assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare.
2. Il servizio, **entro il 31 maggio**, trasmette l'elenco delle domande e le relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. La Giunta Comunale individuerà l'ammontare del contributo e definirà anche le modalità di erogazione dello stesso come di seguito:
 - fino al 50% del contributo concesso, entro giorni trenta dall'adozione dell'atto deliberativo;
 - la rimanente percentuale dietro presentazione di debita rendicontazione.

In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la Giunta Comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda **entro 30 giorni** dall'esecutività della delibera stessa.

Art. 9

Procedura di richiesta contributi straordinari

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario e non ricorrente, devono presentare apposita domanda **15 giorni prima della data prevista per l'evento**. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento;
 - c) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta, come previsto dal successivo articolo 11;
 - d) ***bilancio preventivo delle spese e delle entrate con l'indicazione tra queste ultime del contributo richiesto al Comune e di eventuali altri contributi richiesti a soggetti pubblici e/o privati;***
 - e) ***dichiarazione che la manifestazione e/o iniziativa per la quale viene richiesto il contributo straordinario non deve far parte del programma di attività presentato a corredo di istanza di contributo ordinario;***
 - f) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (articolo 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981, n. 659);
 - g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 241/1990.

Art. 10

Procedura di concessione dei contributi straordinari - assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare.

Il servizio provvede a trasmettere le domande e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale individuerà l'ammontare del contributo e definirà anche le modalità di erogazione dello stesso come di seguito:

- fino al 50% del contributo concesso, entro giorni trenta dall'adozione dell'atto deliberativo ***dietro presentazione di opportune garanzie;***
- la rimanente percentuale ad iniziativa avvenuta e dietro presentazione di debita rendicontazione. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

Art. 11
Rendicontazione

1. In caso di contributi concessi ai sensi del precedente articolo 10, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla effettuazione della iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.
2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante originale delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.). Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate e parte del contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
3. **Inoltre al rendiconto deve essere allegata la seguente documentazione:**
 - a) *dettagliata relazione illustrativa dell'attività o evento svolto;*
 - b) *rendicontazione delle spese e delle entrate con l'individuazione, tra queste ultime, del contributo del Comune e di ogni altro concesso da soggetti pubblici e privati; tale rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con attestazione resa sotto la propria responsabilità in ordine alla sua corrispondenza al vero;*
 - c) *apposita dichiarazione attestante che i giustificativi di spesa presentati al Comune non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di altri contributi assegnati da altri enti;*
 - d) *il beneficiario è tenuto a presentare il certificato di carichi pendenti, o autocertificazione.*
4. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi **ordinari**, richiesti ai sensi dell'articolo 7, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo, una relazione sulle attività effettuate.
5. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, **sono espressamente esclusi dall'obbligo** della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.
6. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, **comportano l'esclusione** del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
7. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è **sospesa** fino all'assolvimento dell'obbligazione.
8. In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni di cui all'articolo 6, la Giunta Comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute.

Art. 12

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, **redatto a cura del Responsabile del Settore, previo assenso dell'Assessore di riferimento**, sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.
4. La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili **costituisce beneficio economico** e, in quanto tale, deve essere iscritto nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo articolo 14.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 13

Esclusioni

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi economici che l'Amministrazione Comunale assegni ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'Amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 giugno di ogni anno) a cura del Settore Affari Generali.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d) importo del contributo e/o del beneficio concesso.
4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso.

Art. 15

Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il Comune di Campobello di Mazara resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi a terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso.
2. *Il Comune di Campobello di Mazara e in particolare l'Assessorato competente dovranno effettuare direttamente o indirettamente dei controlli fra i soggetti beneficiari di contributi o di patrocinio per accertare il tipo di attività o evento svolto rispetto a quanto proposto.*

Art. 16

Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del Comune deve essere richiesto da soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.
2. La concessione del patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento. Con un medesimo atto deliberativo la Giunta può disporre contestualmente la concessione del patrocinio e la concessione del contributo straordinario ai sensi dell'articolo 10.
3. Il patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara*".

Art. 17

Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione Comunale e soggetti esterni finalizzati alla **coorganizzazione** di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 19

Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.